



CONSORZIO DI AREA
DI SALINO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 15 luglio 2016

Deliberazione n. 2016/13/108

Oggetto: A.I. di Valle Ufita. Bozza di convenzione per accessi carrai Ditta Terna.

L'anno duemilasedici il giorno 15 del mese di luglio alle ore 10.00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Michele SCOGNAMIGLIO	- Membro effettivo	assente
3. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Dott.ssa Roberta Giordano.

IL COMITATO DIRETTIVO

Vista

l'istruttoria del Dirigente dell'Area tecnica consortile dalla quale si evince

- che il Consorzio ASI risulta proprietario del canale delle acque meteoriche che si sviluppa parallelamente ed in adiacenza alla via Fondo Ufita Nord in Zona Industriale di Flumeri (AV);
- che con Decreto 239 EL-300/194/2013 DFI, 19.09.2013 il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzava la costruzione e l'esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (S.A.N.C.) denominato "FLUMERI SANC" ed opere di connessione alla RTN in Comune di Flumeri;
- che il Comitato Direttivo del Consorzio ASI con Delibera n. 2013/10/103 del 10.06.2013 ha concesso alla società Terna Rete Italia S.p.a., nulla osta all'intervento di realizzazione di un sistema di accumulo di energia, riservandosi la valutazione degli elaborati esecutivi di progetto;
- che con nota del 18 giugno 2014, protocollo n. 1975, integrata con successive comunicazioni, la Società Terna ha trasmesso al Consorzio la documentazione di progetto ed ha evidenziato che la viabilità di accesso ed il tracciato dei cavi MT delle relative opere prevedevano l'attraversamento del suddetto canale delle acque meteoriche, di proprietà de Consorzio ASI, mediante la realizzazione di n. 2 ponti secondo le modalità previste dal progetto trasmesso;
- che con la stessa nota la Società Terna ha richiesto al Consorzio di indicare le modalità di esecuzione e di esercizio delle suddette opere;
- che con successiva nota del 23.09.2014, prot. n. 2845, il Dirigente dell'area tecnica ha comunicato alla società Terna che con Codetermina n. 13/2014 assunta il medesimo giorno, il Consorzio aveva concesso l'autorizzazione all'esecuzione dei due attraversamenti sul fosso acque meteoriche di proprietà ASI in zona industriale di Valle Ufita, subordinando la stessa all'osservanza di determinate condizioni;
- che in data 22 settembre 2014, la società Terna ha provveduto alla sottoscrizione di apposito disciplinare di concessione;
- che con nota in data 3 ottobre 2014 la Terna ha comunicato al Consorzio l'inizio dei lavori;
- che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere è stata subordinata alla



CONSORZIO TER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

sottoscrizione di apposita convenzione per il pagamento degli oneri relativi alla concessione, da pagare alla fine dei lavori:

- che con nota in data 9 dicembre 2015 la società Terna ha comunicato l'ultimazione dei lavori " eseguiti in conformità alla documentazione di progetto...";
- che in data 8 febbraio 2016 è stato effettuato un sopralluogo in contraddittorio tra le parti in cui è stato accertato che "i lavori previsti per l'autorizzazione ASI COD. 13/2014, sono terminati, e che gli accessi previsti con attraversamento su fosso di guardia sono rispettivamente di metri 8.00 e metri 10.00 come previsti";

Dato atto

che il Dirigente dell'Area tecnica consortile ha proposto di

- approvare lo schema di convenzione allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- fissare in 10.97 €/mq. il canone annuo dovuto per l'occupazione del suolo consortile utilizzato per la realizzazione dell'accesso carraio, determinato applicando la tariffa media disposta dal D.Lgs. 507/1993 all'art. 44 comma 1) lettera b) e ridotta del 50% come stabilito dall'art. 44 al comma 3);

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Approvare lo schema di convenzione allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

Fissare in 10.97 €/mq. il canone annuo dovuto per l'occupazione del suolo consortile utilizzato per la realizzazione dell'accesso carraio, determinato applicando la tariffa media disposta dal D.Lgs. 507/1993 all'art. 44 comma 1) lettera b) e ridotta del 50% come stabilito dall'art. 44 al comma 3).

BOZZA DI CONVENZIONE PER n. 2 ACCESSI SU FOSSO DI GUARDIA ACQUE
METEORICHE DI PROPRIETA' CONSORTILE.

L' anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ in Avellino presso
la sede del Consorzio ASI della Provincia di Avellino, viene sottoscritta la seguente convenzione

TRA

il *Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino* (A.S.I.) con sede in
Avellino alla via E. Capozzi n. 45, – C.F. 80000830648, P.IVA 002166700641, in persona del
Presidente p.t. dott. _____ nato a _____ il _____ autorizzato alla
stipula del presente atto giusta delibera del Comitato Direttivo n.
_____ del _____, successivamente denominato "Consorzio ASI";

E

la *Società Terna Rete Italia S.p.a.*, con sede legale in Roma, al viale Egidio Galbani, n. 70 – C.F.
e P.IVA 11799181000, rappresentata ai fini del presente atto da _____, dott.
Ing. _____, nato a _____ il _____,
appositamente a ciò designato con delibera di Consiglio di Amministrazione del
_____, successivamente denominata "Società Terna".

PREMESSO CHE

- il Consorzio ASI risulta proprietario del canale delle acque meteoriche che si sviluppa
parallelamente ed in adiacenza alla via Fondo Ufita Nord in Zona Industriale di Flumeri
(Av);
- con Decreto n. 239/EL-300/194/2013 del 19.09.2013 il Ministero dello Sviluppo Economico
autorizzava la costruzione e l'esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale
(S.A.N.C.) denominato "FLUMERI SANC" ed opere di connessione alla RTN in Comune di
Flumeri (Av);
- il Comitato Direttivo del Consorzio ASI con Deliberazione n. 2013/10/103 del 10.06.2013
concedeva alla Società Terna Rete Italia S.p.a. nulla osta all'intervento di realizzazione di
un sistema di accumulo di energia, riservandosi la valutazione degli elaborati esecutivi di
progetto;
- con specifica nota del 18 giugno 2014, prot. 1975, integrata con successive comunicazioni,
la Società Terna trasmetteva al Consorzio ASI la documentazione di progetto ed
evidenziava che la viabilità di accesso ed il tracciato dei cavi MT delle relative opere
prevedevano l'attraversamento del suddetto canale delle acque meteoriche, di proprietà
del Consorzio ASI, mediante la realizzazione di n. 2 ponti, ricadenti nella particella n. _____
del Foglio n. ____ e nella particella n. ____ del Foglio n. ____ censite del Comune di Flumeri,
secondo le modalità previste dal progetto trasmesso;

- con la medesima nota la Società Terna richiedeva al Consorzio ASI l'indicazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 120 R.D. 1775/33, le modalità di esecuzione e di esercizio delle suddette opere;
- con successiva nota del 23/09/2014, prot. 2845, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, comunicava alla Società Terna che con Codeterminazione n. 13/2014 assunta il medesimo giorno, il Consorzio concedeva l'autorizzazione alla esecuzione dei n. 2 attraversamenti sul fosso di guardia acque meteoriche di proprietà ASI in Zona Industriale di Flumeri (Av), ricadenti nella particella n. _____ del Foglio n. ____ e nella particella n. ____ del Foglio n. ____ censite del Comune di Flumeri, subordinando la stessa all'osservanza di determinate condizioni;
- la Società Terna provvedeva a sottoscrivere apposito disciplinare di concessione in data 22/09/2014;
- con nota del 03/10/2014, prot. n. TRISPA/P20140011370 la Società Terna comunicava al Consorzio ASI l'inizio dei lavori;

CONSIDERATO CHE

- l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in questione veniva subordinata anche alla *"sottoscrizione di apposita convenzione per il pagamento degli oneri relativi alla presente concessione che dovrà avvenire ad ultimazione lavori"*;
- con nota del 09/12/2015, prot. n. TRISPA/P20150013448, acquisita al protocollo consortile n. 3543, in data 17 dicembre 2015, la Società Terna comunicava al Consorzio ASI che *"i lavori sono stati ultimati in data 15/10/2015 e sono stati eseguiti in conformità alla documentazione di progetto autorizzata con la Vs 2845 del 23/09/2014"*;
- in data 08/02/2016 veniva effettuato in contraddittorio tra le parti apposito sopralluogo in cui veniva accertato che *"i lavori previsti nell'autorizzazione ASI COD. 13/2014, sono terminati, e che gli accessi previsti con attraversamento su fosso di guardia sono rispettivamente di metri 8,00 e metri 10,00 come previsti"*;

Tanto premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1)

La premessa è patto e forma parte integrante del presente atto.

Art. 2)

Il Consorzio ASI *concede i due nuovi accessi previsti con attraversamento su fosso di guardia acque meteoriche di proprietà consortile rispettivamente di metri 8,00 e metri 10,00, come da planimetria allegata alla presente sotto la lettera "A", con il solo diritto di passo attraverso l'area di proprietà consortile.*

Art.3)

La Società Terna si obbliga a corrispondere con cadenza annuale al Consorzio ASI gli oneri relativi alla presente concessione pari ad € _____, oltre IVA come per legge, dandosi reciprocamente atto le parti che tale importo è stato determinato come di seguito indicato

Canone Annuo = Superficie occupata x Costo a mq = ... mq x 10,97 €/mq = ... €

Il costo di 10,97 €/mq è stato calcolato tenuto conto quanto disposto dal D.lgs. 507/1993 all'art. 44 comma 1) lettera b) e comma 3).

Ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente circa l'ammontare della somma in questione sarà automaticamente estesa alla presente convenzione.

La riscossione di quanto dovuto avverrà in rate annuali anticipate.

La durata della presente concessione viene, di comune accordo, fissata in anni 20 (venti) a decorrere dalla data di stipulazione della presente convenzione, rinnovabili alla scadenza. Il Consorzio ASI si riserva la facoltà di revocare e/o modificare la presente concessione in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo per la Società Terna.

Art. 4)

La Società Terna dovrà ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare relative allo svolgimento dei lavori ed alle loro modalità, che in qualsiasi tempo dovessero essere impartite dal Consorzio ASI nell'interesse della proprietà stradale o per la tutela del transito e dovrà prontamente riparare tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare sia alla strada e sue pertinenze, che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall'esecuzione dei lavori.

La Società Terna, inoltre, rimane responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni prodotti a persone e/o a cose in dipendenza degli impianti e delle opere eseguite e dalla mancata manutenzione delle stesse, sollevando, nel contempo, da ogni responsabilità il Consorzio ASI.

Art. 5)

La Società Terna si obbliga ad osservare tutte le norme stabilite dal vigente codice della strada relativamente alla sicurezza del transito e quelle di polizia stradale espressamente previste in merito. Quando si presenti possibilità di danni a terzi, la Società Terna dovrà provvedere alla posa di sostegni, recinti, cavalletti, segnalazioni stradali, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e delle altre norme in vigore.

Art. 6)

Ogni e qualsiasi onere per la concessione di permessi e autorizzazioni rientranti nella competenza di altri Enti o Autorità, comunque interessati per l'esecuzione di eventuali lavori, rimane a carico della Società Terna.

Art. 7)

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si dovessero rendere necessari sulle opere realizzate e nell'area circostante, nonché i relativi oneri finanziari ed ogni ulteriore incombenza comunque connessa alle strutture ai fini del regolare funzionamento delle stesse sono a totale carico della Società Terna.

Art. 8)

La Società Terna, dovrà eseguire, a sue spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie alle opere in questione, in occasione di lavori che il Consorzio ASI facesse eseguire nella strada e/o nell'area circostante alle stesse.

Art. 9)

La Società Terna non potrà apportare alcuna modifica, alle opere realizzate, se prima non avrà avuto il consenso dal Consorzio ASI. Per contro il Consorzio ASI si riserva la facoltà di chiedere quelle modifiche o aggiunte all'impianto che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, fossero ritenute opportune nell'interesse della proprietà consortile o del transito.

Art. 10)

Il mancato rispetto di una qualsiasi condizione del presente atto, comporterà la risoluzione "ipso iure" della convenzione ed il risarcimento degli eventuali danni causati dal comportamento omissivo della Società Terna.

Art.11)

Nel caso di risoluzione anticipata della presente convenzione per decisione dell'Ente proprietario, la Società Terna non pretenderà alcuna indennità né risarcimento.

ART.12)

Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che le parti non siano riuscite a definire in modo amichevole saranno sottoposte al giudizio del foro di Avellino.

Letto, approvato e sottoscritto

Avellino, li _____

Per la Società TERNA RETE ITALIA S.p.a.

Per il Consorzio ASI di Avellino

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.

Per la Società TERNA RETE ITALIA S.p.a.

Per il Consorzio ASI di Avellino

